

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Guglielmo Marconi"

Sede : Via Atzori, 174 - Succursale : Via De Curtis, 55

84014 Nocera Inferiore (SA)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Email: sais04100t@istruzione.it - Pec: sais04100t@pec.istruzione.it

URL: www.itimarconinocera.org - Codice fiscale: 94000420656

Consiglio di Istituto a.s. 2015/2016 – Estratto di verbale - Delibera n.3.1 del 3 dicembre 2015

Art. 34

Norme comportamentali e relative sanzioni disciplinari

Regolamento di Disciplina alunni (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

Comma 1

I seguenti comportamenti configurano mancanze disciplinari:

- a) Mancanza di rispetto, anche formale, del Capo di Istituto, dei professori, del personale A.T.A.;
- b) Mancanza di rispetto, anche formale, dei compagni;
- c) Disturbo arrecato alle lezioni;
- d) Assenze collettive;
- e) Tenere acceso il cellulare in classe;
- f) Uso non autorizzato del cellulare in classe;
- g) Spostarsi senza permesso o ragione per la scuola; sostare nei corridoi o nei servizi o nel bar oltre il necessario o il permesso;
- h) Negligenza nel preparare compiti e lezioni e nel portare l'occorrente a scuola;
- i) Scherzi eccessivi e pericolosi inaccettabili nel contesto scolastico;
- j) Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ritardo abituale;
- k) Falsificazione di firme su assenze, ritardi, ingressi posticipati; sulle comunicazioni scuola - famiglia o professore - famiglia; su atti ufficiali della scuola;
- l) Alterazioni fatte con dolo su comunicazioni scuola o professore e famiglia, e su comunicazioni contenenti valutazioni e risultati di verifiche;
- m) Allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione;
- n) Contravvenire alle norme di sicurezza dei vari laboratori e locali scolastici;

- o) Riprese filmate, foto e audio anche attraverso telefonini senza autorizzazione; loro diffusione anche via internet senza autorizzazione e in contrasto con le norme del Codice della Privacy;
- p) sottrazione a compagni di materiale od oggetti di poco valore;
- q) Furto di materiale scolastico o di denaro ed oggetti di valore al personale o a compagni;
- r) Danneggiamento di strutture, attrezzature, pareti o porte, di materiali della scuola, dei compagni, del personale;
- s) Non rispettare il divieto di fumo;
- t) Atti violenti o lesioni nei confronti dei compagni e del personale anche in contesti di scherzi e giochi;
- u) Atti ed espressioni fortemente lesive della dignità della persona anche in contesti di scherzi e giochi;
- v) Usare impropriamente accendini, fiammiferi, o altro materiale che possa generare scintille o fiamme o scoppi;
- w) Usare impropriamente oggetti potenziali fonte di pericolo per sé e per gli altri, quali coltelli, forbici acuminatae, oggetti contundenti etc.
- x) Qualunque atto o comportamento in contrasto coi doveri dello studente, col Regolamento d'Istituto, con le disposizioni del Dirigente Scolastico e dei professori, con le disposizioni organizzative o di sicurezza.

Comma 2

I comportamenti descritti si intendono riferiti non solo al normale orario scolastico, ma a tutte le attività organizzate dalla scuola in qualunque ambiente e nelle gite, visite guidate, attività sportive. Si intendono anche riferiti alle immediate vicinanze della scuola, negli orari immediatamente precedenti o successivi alle lezioni o alle attività di cui sopra.

Comma 3

Le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti:

- a. Richiamo verbale.
- b. Richiamo scritto con comunicazione da inviare ai genitori.
- c. Richiamo scritto sul registro di classe e con comunicazione da inviare ai genitori.
- d. Rimprovero scritto del Coordinatore con convocazione della Famiglia.
- e. Sanzioni di natura sociale o culturale (attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi o archivi, frequenza a specifici corsi su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su episodi verificatisi nella scuola etc.) ricercando l'attiva collaborazione delle famiglie.
- f. Esclusione dalla partecipazione ad uscite, attività esterne o gite e viaggi di istruzione.
- g. Sospensione fino a 15 giorni, eventualmente con obbligo di frequenza, o commutazione della sanzione con attività di natura sociale o culturale.
- h. Sospensione oltre i 15 giorni in presenza di fatti di rilevanza penale o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.
- i. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
- j. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Comma 4

Nell'individuare le sanzioni gli organi con potestà sanzionatoria ci si attiene ai seguenti criteri:

- 1. Intenzionalità del comportamento.
- 2. Grado di negligenza.
- 3. Prevedibilità dell'evento.
- 4. Recidiva.

5. Gravità della mancanza.
6. Responsabilità connesse alla mancanza.
7. Grado del danno causato all'istituto, agli utenti ovvero grado del disservizio determinatosi.
8. Per le sanzioni superiori ai 15 giorni la durata della sospensione è commisurata alla gravità del reato commesso "violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendio o allagamento" o al permanere della situazione di pericolo.
9. Per le sanzioni ai punti h) ed i) devono ricorrere situazioni di recidiva nei casi di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza.

Comma 5

Gli organi con potestà sanzionatoria sono i seguenti:

I docenti della classe per le sanzioni di cui alle lettere a), b), c);

Il Coordinatore di Classe per le sanzioni di cui alla lettera; d), e);

Il Consiglio di Classe per le sanzioni di cui alla lettera f);

Il Consiglio di Classe in composizione allargata a tutte le componenti (fatto salvo il dovere di astensione) per le sanzioni alla lettera g);

Il Consiglio di Istituto per le sanzioni di cui alle lettere h), i), j)

Comma 6

Al fine di esemplificazione e di uniformità di comportamento si emanano i seguenti provvedimenti:

Punto 1

Provvedimento: **Ammonizione privata o in classe**

Organo competente alla irrogazione: **Insegnante/Dirigente**

Organo a cui ricorrere: **Dirigente**

Termine del ricorso: **15 giorni**

Decisione in merito al ricorso: **10 giorni dal ricevimento del ricorso**

Punto 2

Provvedimento: **Allontanamento dalla classe**

Organo competente alla irrogazione: **Insegnante/Dirigente**

Organo a cui ricorrere: **Dirigente**

Termine del ricorso: **15 giorni**

Decisione in merito al ricorso: **10 giorni dal ricevimento del ricorso**

Punto 3

Provvedimento: **Ammonizione scritta e sospensione fino a 5 gg.**

Organo competente alla irrogazione: **Consiglio di classe**

Organo a cui ricorrere: **Organo di Garanzia**

Termine del ricorso: **15 giorni**

Decisione in merito al ricorso: **10 giorni dal ricevimento del ricorso**

Punto 4

Provvedimento: **Sospensione superiore a 5 gg e fino a 15 giorni**

Organo competente alla irrogazione: **Consiglio di classe**

Organo a cui ricorrere: **Organo di Garanzia**

Termine del ricorso: **15 giorni**

Decisione in merito al ricorso: **10 giorni dal ricevimento del ricorso**

Punto 5

Provvedimento: **Sospensione oltre i 15 giorni o fino termine lezioni**

Organo competente alla irrogazione: **Consiglio di Istituto**

Organo a cui ricorrere: **Organo di Garanzia**

Termine del ricorso: **15 giorni**

Decisione in merito al ricorso: **10 giorni dal ricevimento del ricorso**

Le sanzioni saranno graduate rispetto alla gravità dei comportamenti e alla loro eventuale reiterazione:

- Per mancanza di doveri scolastici: si infliggono le punizioni di cui ai punti 1 e 2.
- Per negligenza abituale: si infliggono le punizioni di cui ai punti 1 e 2.
- Per assenze ingiustificate: si infliggono le punizioni di cui ai punti 1 e 2.
- Per assenze le collettive si infliggono le punizioni come da Comma 20 da regolamento d'Istituto.
- Per assenze alle verifiche si applicano le punizioni come da Comma 20bis da regolamento d'Istituto.
- Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola o per danneggiamenti: si infligge la punizione di cui al punto 3.
- Per offese al decoro personale, alla religione, alle istituzioni alla morale o per oltraggio al personale scolastico o per reiterati comportamenti che turbino il regolare andamento della scuola: si infligge le punizione di cui al punto 4.
- La sanzione di cui al punto 5 sarà presa in considerazione solo in caso di reati o di lesioni all'incolumità delle persone.

Comma 6bis

Normalmente, le sanzioni vanno erogate in modo progressivo pur tenendo conto dei criteri di cui al Comma 5. A tal fine il Coordinatore controllerà periodicamente il registro di classe al fine di individuare i casi per i quali occorre passare alla sanzione successiva.

Ai fini di esemplificazioni e uniformità di comportamento si emanano i seguenti provvedimenti :

- Dopo cinque punizioni di cui ai punti 1 e 2 previsti dal Comma 5 si passa all'erogazione della punizione di cui al punto 3.
- Dopo cinque punizioni di cui al punto 3 previsti dal Comma 5 si passa all'erogazione della punizione di cui al punto 4.
- Dopo cinque punizioni di cui al punto 4 previsti dal Comma 5 si passa all'erogazione della punizione di cui al punto 5.

Comma 7

Per assicurare uniformità di trattamento in tutta la scuola e celerità negli interventi è istituito un Consiglio di Disciplina, con compiti istruttori.

Comma 8

Il Consiglio di Disciplina è composto da tre docenti designati dal Dirigente Scolastico. Il Presidente sarà indicato dal Dirigente Scolastico tra i tre docenti. Ai lavori partecipa a pieno titolo il Coordinatore di Classe. Il Presidente coordina le attività assicurando l'uniformità dei criteri e delle procedure e nomina un docente verbalizzante.

Comma 9

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Classe comportanti una sospensione devono essere adeguatamente motivate e le azioni sanzionate adeguatamente descritte.

Comma 10

I danni arrecati devono essere risarciti dalla famiglia degli alunni ma il risarcimento di per sé non esclude l'applicazione della sanzione disciplinare.

Comma 11

Nel caso di sanzione commutata in attività di natura sociale o culturale o di servizio alla scuola, alla scadenza prefissata, qualora il compito non sia stato svolto o svolto in parte e con scarso impegno, come da relazione del Coordinatore di Classe o docente affidatario, sarà d'ufficio comminata la sanzione originariamente prevista, con provvedimento del consiglio di classe senza ulteriore convocazione della famiglia.

Comma 12

Per tutte le sanzioni disciplinari, il coordinatore di classe coinvolto provvederà ad informare il Dirigente scolastico in forma scritta entro 48 ore. Ricevuta tale comunicazione il Dirigente Scolastico, nei casi previsti al Comma 3, lettere a,b,c,d,e, procederà alla comunicazione alla famiglia e all'alunno se maggiorenne.

Nei casi previsti nel Comma 3 di cui alle lettere f, g, h, i, j, il Dirigente Scolastico convocherà il Consiglio di Disciplina per l'istruttoria, della durata massima di cinque giorni, in relazione ai fatti

contestati; il Consiglio di Disciplina sentirà, se necessario, altri docenti o personale scolastico a conoscenza dell'accaduto; ascolterà, se necessario, i testimoni, anche alunni; convocherà l'alunno sotto indagine perché esponga le sue ragioni, in tutti i momenti della procedura in cui pare opportuno udirlo; redarrà il verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente ricevuto il verbale del Consiglio di Disciplina, convocherà l'organo prediposto all'erogazione della sanzione e procederà alla contestazione di addebito e alla comunicazione alla famiglia e all'alunno se maggiorenne.

Comma 13

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia, entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione di addebito, indirizzandolo al Dirigente Scolastico. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del provvedimento di impugnazione. L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, da due docenti designati dal Consiglio di Istituto, da un genitore e da uno studente, eletti dalle rispettive componenti con elezioni contestuali a quelle dei rappresentanti di classe. Per l'anno scolastico 2015/16 i rappresentanti degli alunni e dei genitori vengono designati dal Consiglio di Istituto tra gli eletti negli organi collegiali. L'organo di Garanzia permane in carica per due anni e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti. Sono inoltre designati dal Consiglio di Istituto tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità e di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

Comma 14

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, che lo convoca ogni volta sia necessario ai sensi dell'Comma 5 del D. P. R. 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal D. P. R. 21 novembre 2007 n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti, vista la nota Prot n. 3602/P0 del 31 luglio 2008) e per l'esame dei ricorsi avverso provvedimenti disciplinari. Le decisioni sono prese a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono valide anche se l'Organo di Garanzia non è "perfetto"; il valore dell'astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.

Comma 15

L'esame dei ricorsi avviene sulla base delle comunicazioni scritte presentate dall'esercente la patria potestà ricorrente o dallo studente se maggiorenne. L'audizione dell'esercente la patria potestà ricorrente, o dello studente se maggiorenne, può essere disposta per casi in cui l'Organo di Garanzia lo ritenga a maggioranza necessario.

Comma 16

L'Organo di Garanzia in esito all'istruttoria decide se confermare la sanzione, se annullarla o se rinviarla motivatamente all'Organo che aveva inflitto la sanzione perché proceda a nuovo esame; in questo ultimo caso il provvedimento conseguente è ancora appellabile.

Comma 17

Fatti e comportamenti avvenuti durante le sessioni di esame ed inerenti lo svolgimento delle prove stesse, tendenti a falsarne i risultati o a intralciarne lo svolgimento o comunque ad arrecare disturbo, sono sanzionati dalla Commissione d'esame a seconda della gravità, dall'ammonizione scritta fino all'annullamento della prova del candidato e conseguente esito negativo dell'esame stesso,

Comma 18

Il presente Regolamento è valido per tutti i corsi tenuti all'interno della scuola.

Comma 19

Il presente regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'albo/sito web